

## TORNATA DEL 24 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Congedo — Presentazione dei bilanci del 1851: dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'azienda generale di finanze; e di un progetto di legge per la riammissione agli esami — Discussione generale del progetto di legge sull'abolizione dei protomedicati — Richiami del senatore Di Pollone intorno alla medicina illegale e agli esami di farmacia — Dichiarazioni del ministro dell'interno e del senatore Cantù — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Obbiezioni del senatore Maestri all'articolo 2 circa i veterinari e spiegazioni del relatore, del ministro dell'istruzione pubblica, e del senatore Giulio — Adozione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e della legge — Presentazione del progetto di legge per la leva di mare — Discussione generale del progetto di legge sulla leva militare della classe del 1830 — Osservazioni del senatore Colli — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Obbiezioni dei senatori Colli e Balbi-Piovera all'articolo 4 — Schiarimenti del relatore, del ministro della guerra e del senatore Colla — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — Emendamento del senatore De Cardenas all'articolo 7, ritirato — Adozione degli articoli 7, 8 e 9 — Relazione di petizioni — Adozione della legge sulla leva.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CIBRARIO**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**CIBRARIO**, segretario, annunzia i seguenti omaggi:

Dal signor Giorgio Briano 100 copie di un suo opuscolo intitolato *Nuova pubblicazione di cose vecchie*;

Dal signor Delaye, il rapporto generale di diverse Commissioni del commercio di Ciampi;

Dal ministro della guerra parecchie litografie rappresentanti alcuni fatti d'armi nella guerra dell'indipendenza.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza chiede un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

Il senatore Cataldi scrive da Genova giustificando i motivi di sua assenza.

Di questi richiami del senatore Cataldi se ne terrà il debito conto allorchè occorra di fare l'appello nominale.

La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione del Governo.

### PRESENTAZIONE DEI BILANCI DEL 1851: DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AZIENDA GENERALE DI FINANZE.

**NIGRA**, ministro delle finanze. Depongo sul banco della Presidenza i seguenti bilanci: 1° dell'istruzione pubblica; 2° de' lavori pubblici; 3° dell'azienda generale di finanze, non che i due decreti reali con cui il deputato Arnolfo è incaricato di sostenere la discussione del bilancio delle spese generali e di quello delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 91-125-113.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi quattro progetti di legge e de' due decreti di nomina del signor deputato Arnolfo a commissario regio per sostenere la discussione di queste mo-

destino leggi, le quali saranno comunicate alla Commissione destinata pe' bilanci.

La parola è al ministro della pubblica istruzione.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE AGLI ESAMI.**

**GRUIA, ministro della pubblica istruzione.** Signori senatori, ho l'onore di sottoporvi un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio ultimo scorso, il quale ha per iscopo di determinare le condizioni, secondo le quali, con deroga alle antiche leggi, potranno essere riammessi agli esami coloro che per due o più volte ne fossero stati rimandati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 468.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e distribuito negli uffici.

Il ministro ha chiesto per questa legge il favore dell'urgenza.

Chi acconsente all'urgenza voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI PROTOMEDICATI.**

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di leggere il testo del progetto riguardante la soppressione de' protomedicati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 759.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

**DI POLLEONE.** Signori senatori, vorrei dire due parole non sulla legge, ma a proposito della legge. Sento frequentemente ad invocare in favore del popolo vantaggi immaginari fatti talvolta per travisare le sue idee, mentre più di rado veggio attuato ciò che nel vero suo interesse le patrie leggi hanno stabilito, e che può riuscirgli di vera utilità. Se, per avventura, mi fosse dato di concorrere a migliorare, mercè le mie osservazioni, una delle più triste condizioni che lo aggravano, mi stimerei davvero felice. Gli è perciò che mi faccio ad invocare l'attenzione de' signori ministri dell'interno e della pubblica istruzione, affinché una fra le più essenziali funzioni che erano per l'addietro esercitate (e, mi duole il dirlo, non senza alquanto trascuranza) dal magistrato del protomedicato che sta per cessare, la sia invece per l'avvenire con tutta quella maggiore oculatezza che esige la gravità della cosa. Intendo accennare alla vigilanza ch'è d'uopo si abbia a che nessuno eserciti la medicina, la chirurgia, od altre professioni sanitarie senza esservi legalmente abilitato.

Non ho in mente di portarmi denunziatore di persone, ma solo di gravi casi ai quali è urgente di andare al riparo, principalmente a sollievo delle povere popolazioni delle nostre campagne, le quali in molti luoghi sono in balia a taluni che, rivestiti appena della qualità di flebotomi, si spacciano per chirurghi patentati, e, da veri cerretani, si fanno lecito di esercitare la difficilissima arte medica, e rovinano le persone nella salute e ne scarsi loro averi quando riescono a non toglier loro la vita. La quale tolleranza per parte dell'autorità è tanto più sorprendente, quando si riflette che alle porte della capitale stessa occorrono scandalose ed impudenti infrazioni alle leggi sull'esercizio della medicina.

Amo a lusingarmi che questo mio avvertimento non andrà perduto, e che, preso in buona parte dal Ministero, severa giustizia sarà fatta quindi innanzi.

Mi faccio, in secondo luogo, anche lecito d'indirizzare un'altra raccomandazione al signor ministro dell'istruzione pubblica, che non credo nemmeno fuori di proposito, onde evitare una anomalia attualmente esistente circa agli esami pubblici di pratica che si danno ai farmacisti.

Questi esami sin qui si danno dal collegio di farmacia, alla presenza de' professori di chimica, di botanica, e del magistrato, che la legge sopprime, tutti con voto. Il collegio di farmacia non è già formato d'uomini che abbiano subito un esame di aggregazione, da cui risulti almeno la supposizione della loro idoneità a farla da esaminatori; è invece costituito da membri, che con una somma di danaro comprano una farmacia con piazza, e qualunque possa essere o non essere la capacità del farmacista, col suo istromento di acquisto alla mano, foss'egli l'uomo il più inetto, ha il diritto di essere compreso fra i collegiati.

Basta, io credo, la semplice sposizione di questo stato di cose, senza che sia d'uopo di entrare in dimostrazioni della necessità di fare scomparire cotale assurdo; cosa questa tanto più facile al ministro in occasione delle norme da stabilirsi col regolamento prescritto dall'articolo secondo del progetto saviamente emendato dalla vostra Commissione.

**CANTÙ.** Chiedo la parola.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il Ministero fu sempre riconoscente a chi chiama la sua attenzione sovra oggetti così importanti.

Premessa questa dichiarazione, credo poter rispondere all'onorevole senatore preopinante, nello stesso tempo che ne informerò il Senato, che le contravvenzioni delle quali si è parlato in primo luogo sono severamente punite dalle vigenti leggi.

Il Ministero pubblico non traslascia mai di portare avanti ai tribunali competenti l'azione penale contro i contravventori perchè si proceda alla relativa condanna; e ben frequenti sono le condanne alla pena del carcere e alla relativa multa, come frequenti sono i ricorsi in grazia e le repulsioni di tali domande, le grazie non avendo luogo salvo quando vi siano circostanze tali che attenuino le contravvenzioni in modo da rendere i contravventori meritevoli di qualche riguardo.

Quindi io credo che a questo proposito il Ministero, per quanto a lui, non ha che a continuare in ciò che ha fatto finora, cioè invitando sempre il Ministero pubblico a vegliare acciò le contravvenzioni siano a tempo accertate e punite.

**CANTÙ.** Chiesi la parola per far conoscere che quanto all'abuso che si fa della medicina in questa capitale, come membro del protomedicato, posso accertare che quel magistrato si occupava con molta accuratezza delle questioni di cui faceva parola l'onorevole senatore Di Polleone, e se non sempre si otteneva un felice risultamento, ciò avveniva perchè il protomedicato non aveva a sua disposizione que' mezzi punitivi e coercitivi che gli erano necessari.

Tuttavia non bisogna dissimularsi, com'è stato ampiamente testè dimostrato dall'egregio signor ministro, che il magistrato del protomedicato denunciava a suo tempo ai tribunali, e che questi procedessero contro i contravventori, e come anziandio pene afflittive siano state date a coloro che hanno trasgredito.

Vengo ora ad un'altra questione che mi pare di maggior importanza, ed è quella a cui accenna l'onorevole senatore cioè che gli esami pubblici degli alunni di farmacia sono dati da membri del collegio di farmacia, ne quali si vorrebbe supporre non vi esista quel corredo di cognizioni corrispondenti all'importanza di tali esami.

Io non potrei convenire coll'onorevole senatore; egli è vero che forse non tutti i membri del collegio dei farmacisti non hanno fatto una lunga carriera di studi di storia naturale, di chimica, ma è pur vero che in queste scienze sono abbastanza istruiti, perchè non si possa negare ad essi quell'idoneità che la legge può domandare.

Diffatti tutti coloro che hanno assistito ai pubblici esami di farmacia hanno potuto convincersi che si muovevano questioni ai candidati le quali mostrano non solo un sapere teorico, ma una vera e soda esperienza dell'arte in tutti i membri del collegio di farmacia senza eccezione.

Certamente si può desiderare e si desidera di più nei tempi che corrono ed anzi dirò che dal Ministero di pubblica istruzione è stata nominata una Commissione, cui venne dato il carico di presentare un progetto di legge relativamente all'ordinamento degli studi farmaceutici, mercè il quale non potranno più esservi membri del collegio di farmacia i quali arrivino a questo posto senza aver subito degli esami che provino di una maniera irrefragabile la loro idoneità.

Frattanto finchè vi sono cose che bisogna conservare, siccome vi sono necessità sulle quali è inutile il discutere, mi pare che la legge abbia sufficientemente provveduto per i pubblici esami di farmacia, col far sì che vi assistano professori e membri del magistrato del protomedicato, i quali votino nel tempo stesso, e possano certamente giudicare dell'esito dell'esame degli alunni. Quindi se vi fosse questa deficienza cui accenna l'onorevole preopinante, sicuramente allora il ministro di pubblica istruzione vi avrebbe provveduto.

Io perciò ripeto non poter convenire in quella sentenza, e debbo anzi dichiarare nell'interesse e nell'onore dei membri del collegio di farmacia, e della stessa Università, che i pubblici esami di farmacia sono dati con quelle norme giudicate assolutamente necessarie, perchè sorta quel voto il quale può lasciare la persuasione ed anche la convinzione dell'utilità e della giustizia.

**DI POLLONE.** Prendo atto di quanto mi si concedeva ora dall'onorevole preopinante, membro dell'ufficio centrale, cioè che la mia asserzione sulla composizione del collegio dei farmacisti è esatta; non dubito che nel novello ordinamento cesserà l'anomalia da me rilevata.

Dichiaro poi abbondantemente che non ho avuto mai l'intenzione di attaccare nè l'onore, nè la scienza del collegio dei farmacisti, e lo ripeto, solo ho voluto far noto al Senato uno stato di cose che, a parer mio, non deve più sussistere, della quale cosa ha convenuto lo stesso signor senatore Cantù.

Mi duole poi sommamente d'aver udito dalla bocca del signor ministro dell'interno ch'egli intende di continuare a reprimere il grave abuso dell'esercizio illegale della medicina, sì e come lo ha fatto sin qui: ho troppa fede nel suo zelo pel bene pubblico per dubitare ch'egli invece non voglia raddoppiare le sue indagini onde scoprire tanti e tanti atti dannosi che si commettono contro la parte più povera del nostro popolo, e che sono di pubblica notorietà.

Confido, lo ripeto, nello zelo del ministro, e spero di vedere migliorata questa importantissima parte di pubblico servizio affidata alle sue cure.

**PRESIDENTE.** Se non v'ha chi chiegga la parola, inter-

rogherò il Senato se tenga chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo 1 del progetto di legge:

« I magistrati di protomedicato, e gli uffici di protomedico e di tenenti protomedico sono aboliti. »

(È approvato.)

L'articolo 2 è stato modificato dall'ufficio centrale. Chieggo al signor ministro dell'istruzione pubblica se acconsente che si ponga in discussione l'articolo modificato.

**GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. Tutto quanto riguarda lo studio gli esami, la pratica e la dichiarazione d'idoneità degli aspiranti alle professioni già dipendenti dai protomedicati, sarà oggetto di competenza delle autorità preposte alla pubblica istruzione secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento che dovrà essere approvato per decreto reale.

« Per quanto però concerne gli aspiranti alla professione di veterinario continuerà a provvedere il ministro di agricoltura e commercio a termini dei regolamenti in vigore. »

**MAESTRI.** La legge proposta raccomandasi per la sua semplicità e si fonda sopra motivi di saggezza e di opportunità, come ha dimostrato lucidamente l'illustre relatore. Veggio a gran ragione separata la parte che riguarda l'ammaestramento dell'arte salutare dalla polizia sanitaria, e da ciò che direi parte amministrativa. Ma ci trovo una eccezione per gli aspiranti alla veterinaria. Questa ha fatto ai nostri tempi notabilissimi progressi nella teorica e nella pratica, la zooteria è salita al grado onorevole di scienza, e la trovo introdotta nelle Università in alcune città d'Italia e di Francia e collocata nella facoltà medica. E per verità, il nesso che vi ha tra le scuole di medicina e quelle di veterinaria è tale, che le prime, come niun dubita, giovano all'insegnamento delle ultime e traggono ad un tempo da esse fatti e nozioni utilissime.

Non parrebbe quindi che le scuole di veterinaria si dovessero togliere al Ministero di pubblica istruzione per sottoporle a quello di agricoltura e commercio. Ma siccome una eccezione è pur fatta per gli aspiranti alla veterinaria, e stimo che ciò non può essere avvenuto senza gravi motivi, essendovi i voti autorevoli del Ministero e dell'ufficio centrale, così pregherei questa a darmi su ciò quegli schiarimenti che sono richiesti dalla mia osservazione.

**DES AMBROIS, relatore.** Le scuole di veterinaria sono scuole di applicazione poste sotto la direzione del Ministero di agricoltura e commercio, per conseguenza deve spettare a questo Ministero il dare tutti i provvedimenti relativi a queste scuole, compresi anche quelli che riflettono gli esami e le dichiarazioni d'idoneità di coloro che li subiscono lodevolmente al finire del corso. Vi è una ragione intrinseca perchè questo stato di cose non sia mutato. È vero che la veterinaria è retta da principii scientifici, che possono anche essere oggetto di studio presso le Università, ma il principale studio del veterinario non è di teoria, è di pratica. Per conseguenza è naturale che si abbia riguardo al fine pratico piuttosto che allo studio di teoria anche nel determinare la competenza dell'autorità che debbe presiedere a questo insegnamento.

Ora le scuole pratiche, le scuole di applicazione sono meglio collocate sotto la dipendenza dei dicasteri che hanno un interesse a promuovere gli studi stessi di applicazione. Il ministro di agricoltura e commercio è quello che ha un interesse diretto di formare buoni veterinari; non è dunque inopportuno che continui a sussistere per la veterinaria una scuola speciale sotto gli auspicii del ministro di agricoltura e

commercio, ad esempio di quello che vediamo stabilito in altri paesi più avanzati del nostro in tali studi pratici.

**MAESTRI.** Ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti che ha dati, e li riconosco soddisfacenti.

**GIULIA,** ministro dell'istruzione pubblica. Oltre le spiegazioni date dall'onorevole preopinante, io mi stimo in dovere di aggiungere che il decreto presente deve essere fatto in relazione allo stato attuale delle cose, e lo stato attuale delle cose è che la veterinaria dipenda dal ministro di agricoltura e commercio.

Nel riordinamento poi degli studi sarà il caso di esaminare la questione se questo insegnamento, com'è memoria sia stato altre volte, debba essere richiamato all'Università; ma intanto, ripeto, questo decreto non poteva essere fatto se non in relazione allo stato delle cose quali si trovano di presente.

**GIULIO.** Mi permetterò di aggiungere a tutte queste osservazioni un'altra osservazione ancora.

L'insegnamento della veterinaria (come generalmente è quello delle scienze che non solamente sono scienze applicate, ma il cui studio deve servire ad una pratica), l'insegnamento, dico, della veterinaria e di queste altre scienze, considerato sotto questo aspetto, esige stabilimenti particolari nei quali si possano per la pratica condurre gli alunni: così egli è impossibile un insegnamento di veterinaria senza una infermeria di animali domestici nella quale si possano gli allievi esercitare nella pratica; così l'insegnamento delle arti e mestieri è impossibile senza officine nelle quali gli allievi possano vedere e provare i particolari processi dell'arte.

Per queste ragioni le scuole di veterinaria, di arti e mestieri sono state in molti luoghi separate da quell'insegnamento teorico che si dà nelle Università; ed io credo che lo debbano essere anche presso di noi.

In fatti, qualora quest'insegnamento volesse introdursi nelle Università, sarebbe necessaria l'una di queste due cose: o che il ministro dell'istruzione pubblica, le autorità universitarie avessero nella loro dipendenza infermerie di animali domestici per l'insegnamento della veterinaria, ed officine meccaniche per l'insegnamento delle arti, la quale cosa sarebbe un brigare il ministro dell'istruzione pubblica di una cura alla quale egli può, anzi deve essere affatto estraneo; oppure di fare che gli alunni delle Università, affine di ottenere la dimostrazione pratica, dovessero sotto la scorta dei propri professori frequentare le infermerie, o gli stabilimenti d'industria indipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, dal che nascerebbero due gravi danni: il primo sarebbe l'impossibilità nei professori di dirigere essi medesimi quelle operazioni che vorrebbero far apparare ai loro alunni, ma di dover sempre dipendere per la pratica dai direttori degli stabilimenti; il secondo di trovarsi quelli sovente in contraddizione coi direttori medesimi. Avverrebbe troppo sovente, che il professore insegnasse una cosa, ed il direttore dello stabilimento, giunto alla pratica, insegnasse direttamente il contrario. Per tutte queste ragioni, egli è, io credo, indispensabile che quegli insegnamenti, che non si possono separare da una pratica, e nei quali, come ottimamente osservava il signor relatore, l'elemento pratico è il più essenziale, è il principale, rimangano, come sono, separati dall'insegnamento universitario.

Quand'anche adunque si trattasse non solo di una legge temporaria, come ha notato il ministro dell'istruzione pubblica, ma anche di una legge definitiva, permanente, io tuttavia sarei d'avviso che si dovesse mantenere questa distinzione tra gli studi della veterinaria, e quelli della medicina.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda più oltre la parola, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 3. Tutte le altre attribuzioni dei protomedicati sono devolute al Consiglio superiore di sanità creato col regio editto del 30 ottobre 1847. »

(È approvato.)

« Art. 4. Intanto che emani una legge sull'esercizio delle professioni sanitarie, continueranno ad essere esecutori in quanto non è contrario alla presente il regolamento del protomedicato di Torino 16 marzo 1839; quello del protomedicato di Genova del 16 gennaio 1841; quello del protomedicato di Cagliari del 4 ottobre 1842; il decreto regio del 24 luglio 1848 relativo ai Consigli sanitari, e quello del 28 luglio 1849 concernente alle visite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Avrà forza di legge il decreto regio del 12 di maggio 1846, col quale venne esteso alla Sardegna l'editto del 30 ottobre 1847; e sono, in quanto è d'uopo, convalidati gli atti emanati dal potere esecutivo in forza del medesimo, non che di quello del 24 luglio 1848. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il Consiglio superiore di sanità cesserà di far le veci di Consiglio provinciale della provincia di Torino.

« Sarà creato in questa capitale un Consiglio provinciale di sanità nella conformità e colle attribuzioni stabilite per quelli delle altre provincie. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto per appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	39
Voti favorevoli.....	35
Contrari.....	4

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge per la leva militare della classe del 1830. Debbo in primo luogo chiedere al ministro della guerra se acconsente a che si dia immediatamente lettura del progetto della Commissione sì e come fu dalla medesima modificato.

**LA MARMORA,** ministro della guerra. Pregherei prima il Senato di sentire la lettura di un progetto di legge che mi è stato commesso dal ministro della marina non potendo questo venire a presentarlo, stante la discussione che ha a sostenere presentemente alla Camera dei deputati, intorno alla legge sulle risaie.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 200 UOMINI PER SERVIZIO DELLA MARINA.**

**LA MARMORA,** ministro della guerra. A nome del mio collega il ministro della marina ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 725.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del ministro della marina.

Io proporrei al Senato di volerlo mandare all'esame dello stesso ufficio che ha esaminato già il progetto della leva militare in discussione.

Chi acconsente voglia levarsi.  
(Il Senato acconsente.)

Aveva già chiesto al signor ministro della guerra se acconsente a che si dia immediatamente lettura del progetto di legge modificato dall'ufficio centrale invece del progetto del Ministero.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Acconsento.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 10,000 UOMINI SULLA CLASSE 1850.**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'intero progetto di legge qual fu emendato dall'ufficio centrale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 786.)

**COLLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COLLI.** Signori senatori, la legge sulla leva è cosa di somma importanza; essa è la base sulla quale riposa la forza dell'esercito; la sua influenza sui costumi e sulla grandezza delle nazioni è immensa.

Quella che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, quantunque provvisoria, merita di essere attentamente ponderata, imperocchè spesso accade che il provvisorio dura lungo tempo, e che il definitivo, od almeno ciò che si vorrebbe ravvisare come tale, cade ad un tratto, e di ciò la storia antica, moderna e contemporanea ne somministra molti esempi. L'ufficio centrale ha esaminato con somma sagacità le difficoltà che superar si debbono per giungere ad un risultato soddisfacente; alcune, come giustamente accenna il vostro relatore, non potranno essere chiarite fintanto che non sarà determinata l'organizzazione dell'armata e la sua forza in pace e in guerra; altre esigono lunghi studi; altre finalmente devono essere considerate come insolubili, poichè cinquant'anni di esperienza non hanno ancora somministrato il mezzo di superarle.

La perfezione, o signori, non è data alle cose di quaggiù, ma io porto convinzione che in materia di tanta gravità e che interessa ogni classe di cittadini, anzi tutto ricercar si deve la semplicità, la chiarezza e la precisione.

Tre sono i punti particolarmente accennati dal relatore: 1° la forza del contingente da chiamarsi e la durata della ferma che ne è la conseguenza; 2° il riparto del contingente; 3° le autorità incaricate della leva. Adotto pienamente le conclusioni del relatore quanto al primo punto, per i motivi da lui indicati. Mi gode l'animo intanto nel vedere non assolutamente respinto dalla Commissione il sistema delle riserve permanenti, mentre io sono intimamente convinto che non si giungerà ad ottenere un buon servizio dai contingenti se non quando i vari corpi formeranno ciascuno un tutto compatto ed invariabile fornito di quadri compiuti tanto di ufficiali che di sott'ufficiali, separando così gli uomini in servizio continuo da quelli in congedo illimitato. Giustissime sono le osservazioni dell'egregio relatore in ordine all'educazione militare del soldato; mi permetterò però di osservare che a rendere compiuta questa educazione è indispensabile la guerra, e che la ferma di sei anni per il soldato di fanteria non tornerebbe probabilmente più utile in tempo di pace che quella di tre o quattro.

Non così facilmente posso persuadermi relativamente al secondo punto, cioè al riparto del contingente; le osservazioni

della Commissione, lungi dal dissipare i miei dubbi non hanno fatto che accrescerli. Tre sistemi si presentano per il riparto di cui si tratta: l'antico fin qui praticato e conservato dalla Francia sino al 1832; quello proposto dal Ministero, e sul quale la Commissione non fu sulle prime unanime; finalmente, quello da applicarsi ai soli giovani riconosciuti validi, più giusto e più razionale, ma soggetto ad inconvenienti ravvisati dalla Commissione gravissimi. Fra i due primi niuno può essere considerato come perfettamente giusto; quale dei due si avvicini di più all'equità, è cosa a parer mio almeno assai dubbia. Col primo si era provveduto nell'interesse delle provincie del littorale all'inconveniente lamentato a cagione degli iscritti marittimi, mediante una proporzionata diminuzione dal contingente, e il secondo avranno grandemente a soffrire le città principali, ed in particolare Torino e Genova, dove il maggior movimento della popolazione rende il numero degli ignoti iscritti sulle liste alfabetiche molto più grande. Quando sarà discusso l'articolo secondo procurerò di dare maggiore sviluppo alle mie idee a questo riguardo. Le modificazioni introdotte dall'articolo 5 erano indicate dal bisogno di mettere la legge in armonia colle istituzioni che ci reggono. L'esperienza farà conoscere quali potranno essere per avventura i cambiamenti da introdursi a questo riguardo nella legge definitiva. Non è da ommettersi quanta sia l'importanza delle funzioni di commissario di leva; in Francia esse sono disimpegnate dal vice-prefetto. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 6 mi pare un'ottima previsione.

L'epoca della leva per i giovani chiamati sotto le bandiere essendo ritardata di un anno, era indispensabile elevare il *minimum* della statura; 1 metro e 86 centimetri non è troppo; sarebbe anzi desiderabile che si portasse a 1 metro e 58; forse si potrà ciò ottenere nella legge definitiva, se mediante una più perfetta organizzazione dell'esercito si giunge a diminuire il contingente.

Il numero dei casi d'esenzione potrebbe fors'anche essere diminuito; quello dell'unico superstite mi pare assai poco fondato, ritenuto che il favore accordato all'uno ricade a danno di un altro.

Quantunque la debolezza di costituzione fosse compresa nell'elenco delle infermità, un amore certamente lodevole, ma forse soverchio, della giustizia faceva sì che si andava a rilento nel pronunciare riforme o sospensioni per questo motivo; certo questa prescrizione conserverà sempre alcun che di elastico e di arbitrario; i dotti non avendo ancora inventato verun istrumento per misurare la debolezza di costituzione, a ciò deve supplire l'oculatezza e l'integrità del Consiglio e dei medici o chirurghi coi loro lumi chiamati ad assisterlo, senza mai perdere di mira che nell'interesse degli iscritti, in quello dell'umanità, dell'armata e del Governo è meglio in certi casi abbondare un pochino che di esporci a dare all'esercito soldati incapaci di sopportare le fatiche della guerra, e destinati soltanto a languire miseramente negli ospedali. Molte cose vi sarebbero ancora a dire in ordine particolarmente alle surrogazioni ed agli affidamenti militari nei quali io credo che il Governo dovrebbe assolutamente astenersi d'intervenire in qualunque modo, onde evitare il sospetto di monopolio. Confidiamo che l'ufficio centrale preparerà per la legge definitiva un lavoro degno dei distinti personaggi che lo compongono e della gravità dell'argomento.

**DI COLLEGGNO GIACINTO**, relatore. La Commissione ringrazia l'onorevole preopinante dei lumi ch'ei volle fornirle, e si riserva di risponderle agli emendamenti che potranno venire proposti sugli articoli.

**PRESIDENTE.** Interpello il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva del 1850 un contingente di dieci mila uomini. »  
(È approvato.)

« Art. 2. Il ripartimento del contingente fra le provincie dello Stato sarà fatto per decreto reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste d'estrazione della classe richiamata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il contingente assegnato a ciascuna provincia verrà ripartito dagli intendenti generali e dagli intendenti fra i mandamenti delle rispettive provincie, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste d'estrazione d'ogni mandamento. »

« Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio costituiranno nullameno per la leva un solo mandamento. »

« È abrogato l'articolo 9 del regolamento generale per la leva militare del 16 dicembre 1857. »

**COLLI.** Voleva domandare la parola sull'articolo secondo. Molte voci. È già adottato.

**COLLI.** Mi riserverò di parlare sull'articolo 4, che tratta ancora del contingente.

**PRESIDENTE.** Intanto io pongo ai voti l'articolo terzo. (È adottato.)

« Art. 4. Nel ripartire il contingente, giusta il disposto nei due articoli precedenti, si dedurranno dalla lista d'estrazione gli iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultino: »

« 1° Addetti alla navigazione, e dall'età di 16 anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale; »

« 2° Addetti alle arti del carpentiere e del calafato, e dall'età pure di 16 anni aver lavorato per quattordici mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, così militari che mercantili. »

Il senatore Colli ha la parola.

**COLLI.** Io ho osservato, parlando nella discussione generale, che il riparto del contingente fatto sulle liste di iscrizione riescirebbe di grave danno alle città più popolose, in particolare di Torino e Genova. Questo è facile a conoscersi, imperocchè in queste città il movimento della popolazione essendo molto più grande, molto più grande è pure il numero degli ignoti, i quali sono portati sopra queste liste per essere nati in queste città.

Ciò fa sì che, quando si farà il riparto sulle liste d'iscrizione di quei mandamenti, vale a dire di quelle città che formano un solo mandamento, quantunque ne contengano vari, esse avranno un gran danno. Al danno cagionato dall'iscrizione marittima alle provincie del litorale s'era provvisto con diminuire il loro contingente in proporzione del numero degli iscritti relativamente alla popolazione: vale a dire che si trattava di fare una regola di proporzione, la quale non può fallire, perchè è un vero calcolo matematico; invece le città di cui ho parlato non godranno di questo vantaggio.

Si è osservato dal relatore della Commissione, che nel caso in cui si fosse adottato il metodo, che è adottato in un paese vicino, vale a dire quello di far cadere il riparto del contingente sui soli giovani riconosciuti validi, ne deriverebbe un inconveniente prodotto dal poco desiderio che avrebbero i comuni di avere una lista numerosa, e per conseguenza farebbero sì che le riforme fossero più frequenti.

Io credo che non è dato a nessuno di potere influire sulle riforme, alle quali si deve naturalmente credere che si procederà con probità e con giustizia. Ma io osservo che, adottando il sistema del riparto sulle liste d'iscrizione, nasce un altro inconveniente, cioè che si fa perdere (e questo si può fare con minor colpa) all'autorità locale il desiderio di trovare più iscritti che sembrano ignoti. Io porto avviso che, conseguenza naturale di questa misura sarà quella di dover fare come si usa ancora in Francia, almeno come io credo (praticandosi così nel tempo in cui ho dovuto prender parte a quelle operazioni), vale a dire di cancellare tutti gli ignoti.

Quando il sottoprefetto, prima di procedere all'estrazione, verificava e chiudeva le liste alfabetiche, vedendo nella colonna delle annotazioni che un individuo era ignoto, chiedeva al sindaco: non ha ella verun dato sopra questo individuo? Se il sindaco rispondeva negativamente, siccome erano introdotti nella sala dei coscritti i loro parenti, si chiedeva a questi: sapete qualche cosa di questo tale? Se si rispondeva di no, il viceprefetto lo cancellava, salvo a quello che matiziosamente non si fosse presentato a subire la pena portata dalla legge.

Per tutti questi motivi io sono veramente assai dubbioso se il nuovo sistema possa essere più vantaggioso del primo. Io non vedo mezzo facile di poter riparare al danno che soffrirà la città di Torino, e pur anche quella di Genova, ed eziandio, in minor proporzione, le altre città più popolose, mentre mi parve trovato e confermato dall'esperienza il mezzo di riparare al danno che soffrono le provincie marittime.

Quanto poi agli iscritti delle provincie mediterranee di cui si parla, il numero è così piccolo che io credo si possa avere pochissimo riguardo a questa minima cosa. Di più, osservo che fra noi gli arruolati volontari, i quali certamente non sono in gran numero, non vanno in deduzione del contingente, mentre in Francia erano portati in deduzione del contingente del mandamento al quale spellavano.

L'esperienza forse di questa leva proverà dove sia il miglior metodo a seguirsi; intanto io veramente mi dichiaro non convinto, e propenderei assai alla conservazione ancora per questa volta dell'antico metodo di riparto del contingente, mentre l'ufficio centrale avrebbe il tempo di fare nuovi studi sopra questa materia, e di convincersi se per avventura le osservazioni che ho fatte, e che forse saranno fatte anche da qualche altro dei nostri colleghi, non potrebbero far nascere dei nuovi dubbi.

**BALBI-PIOVERA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Balbi-Piovera.

**BALBI-PIOVERA.** Io non sono del parere dell'onorevole preopinante per quanto riguarda l'antico sistema di ripartizione del contingente sopra le popolazioni: io credo invece essere un'ingiustizia, che il contingente dei giovani che devono far parte dell'esercito sia preso sopra le liste degli iscritti per provincie. Mi rimane solo un dubbio, che il relatore della Commissione probabilmente mi spianerà, e sarebbe di sapere se questo riparto per provincie venga fatto dopo l'estrazione o la prelevazione degli arruolati marittimi, dei mestieri che riguardano direttamente, specialmente la marineria. Se mi permettono io leggerò una lettera che ho ricevuto da un uomo molto interessato in fatto di leva militare, perchè padre di sette figli maschi. La leggerò perchè racchiude ragioni giustissime, e che le mie opinioni sono pur tali a questo riguardo.

« Il riparto del contingente della leva militare fatto fra le provincie dello Stato, in proporzione degli abitanti, era una

ingiustizia che ha lungamente pesato sulla città di Genova, la di cui popolazione si compose mai sempre non di soli nati in città, ma di preti, frati, monache, servitori, artigiani, ecc., di tutto il ducato. Molti furono i richiami in proposito, ma sempre inutili; e pare per conseguenza che il Governo non siasi lasciato convincere che dall'imponenza dei fatti, essendosi verificato nelle ultime leve che gli iscritti nella città non poterono fornire il contingente ad essa assegnato mentre negli altri mandamenti del ducato la metà degli iscritti andarono esenti dal farne parte.

« Gli articoli 2, 3 e 4 del progetto di legge presentato al Senato nella tornata del 7 corrente, stabiliscono finalmente un principio di giustizia per questa città, ponendo a base del riparto il numero degli iscritti sulle liste di estrazione, e provvedendo che debbano venir dedotti da questo gli iscritti marittimi che giustificassero (dopo l'età di anni 16) una navigazione, od un lavoro negli arsenali di diciotto mesi. Ma come potrà farsi con precisione questa deduzione se prima del riparto fra le provincie, gli iscritti marittimi non vengono diffidati a provare l'effettiva navigazione od il lavoro di diciotto mesi, sotto pena di far parte della leva di terra, o se il tiraggio e le operazioni del Consiglio di reclutamento non precedono quello? »

« Le signorie loro illustrissime devono avvertire questa necessità, e son persuaso che fisserà l'attenzione del Governo, i di cui atti sono improntati di quella giustizia che è il più solido fondamento dei regni. »

« Io non sono in grado di dar consigli, ma se a un padre di famiglia che può dirsi interessatissimo nella legge, perchè ha sette figli maschi, è lecito di esternare la sua opinione, crederei che l'estrazione e le operazioni del Consiglio di reclutamento dovessero precedere il ripartimento del contingente fra le provincie, mentre molti iscritti marittimi potrebbero essere assenti od impediti a giustificare, in un termine ristretto, l'effettiva loro navigazione; mentre d'altronde nei paesi marittimi l'emigrazione è considerevole, e molti iscritti sulle liste di estrazione non sono più statisti. »

« Io non le farò parola della troppa latitudine od arbitrio accordato al Consiglio dal secondo alinea dell'articolo 7, ma chiedendole scusa di aver richiamato alla di lei attenzione una particolarità avvertita forse dalla di lei penetrazione dal momento stesso in cui venne presentato il progetto di legge ho l'onore, ecc. »

Io ho creduto dover dare questa lettura al Senato, benchè non vi entrasse per nulla, ma mi pare che quando una persona è così interessata come l'autore di questa lettera, le sue osservazioni possono essere prese in buona parte. Del resto, sono anche le mie; e come ho già richiesto il signor relatore, vorrei sapere se le liste di iscritti marittimi sono prelevate dal contingente prima della formazione della distribuzione del contingente per provincie, perchè senza questo sarebbero maggiormente caricate ed aggravate le provincie marittime.

D'altronde io credo che a questo riguardo quello che diceva lo scrivente è assai giusto, perchè le città marittime, come tutti pur troppo lo sappiamo, sono esposte a molte emigrazioni, e se la legge non colpisce semplicemente quelli che rimangono, naturalmente questo sarà un maggiore incitamento a maggiore emigrazione, locchè io credo che sia interesse di evitare.

Questo desidererei sapere semplicemente dall'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** La parola e al relatore.

**DI COLLEGGNO GIACINTO,** relatore. Le osservazioni dei due onorevoli preopinanti, relativamente al modo di riparti-

mento del contingente, versano in gran parte sovra due articoli già stati votati dal Senato, cioè sovra gli articoli secondo e terzo; e per questa parte non sono più soggette a discussione: bensì la Commissione terrà conto di quanto si è detto per applicarlo poi quando verrà lo studio della legge definitiva.

Quanto al desiderio espresso dal primo degli onorevoli preopinanti, di conservare per ora il modo attuale di sottrazione degli iscritti marittimi, mi permetterò di leggere l'articolo 74 del regolamento del 16 dicembre 1837, che si vorrebbe conservare onde paragonarlo a quello proposto nella legge attuale; potrà quindi giudicare il Senato quale dei due sia da preferirsi.

L'articolo 74 si esprime così:

« Nel ripartimento si deve avere un giusto riguardo alle provincie del litterale, che soggiacciono al peso dell'iscrizione marittima, con dedurre dalla popolazione di ciascun mandamento marittimo un numero d'uomini uguale alla proporzione che passa fra la totalità dei giovani appartenenti alla classe precedente, ed il numero degli iscritti marittimi appartenenti pure alla classe precedente, e si prenderà per base del ripartimento la popolazione restante dopo l'accennata deduzione. »

In questo articolo il legislatore evidentemente cercava di indovinare quale sarebbe per l'anno in cui si doveva fare la leva il numero degli iscritti marittimi, giudicandolo da quello degli anni precedenti.

Nella nuova legge invece si propone di accertare qual è il numero effettivo degli iscritti marittimi dell'anno di cui si tratta, e sottrarre quel numero. Mi pare che non possa rimanere dubbio sulla giustizia del principio da applicare; l'articolo proposto dal Ministero deve preferirsi come più chiaro, e, oserei dire, più equo di quello dell'antica legge.

Quanto alla questione posta dall'onorevole Balbi-Piovera, ripeterò quello che ha detto la Commissione nella sua relazione: « Il progetto attuale si riferisce agli iscritti marittimi di qualsiasi mandamento, e ne fissa il contingente proporzionalmente alle liste di estrazione, dopo che queste sieno state definitivamente verificate, come è detto all'articolo 5, e sieno stati sottratti i nomi dei giovani addetti alla navigazione o alle arti relative. »

È evidente che il ripartimento sarà fatto soltanto sulle liste dalle quali saranno già stati sottratti gli iscritti marittimi.

**COLLI.** Io ammetto che il nuovo metodo introdotto colla legge che si sta discutendo riguardo agli iscritti marittimi, avrà una maggiore detrazione di quello che non si avea prima: imperocchè allora si applicava il numero dell'anno precedente, al numero dell'anno in cui l'estrazione avea luogo. Ma le mie osservazioni cadevano sopra un altro punto; cadevano sopra il danno molto maggiore che verrebbero a risentire con questo cambiamento le città da me accennate, cioè le città più popolate del regno, e soprattutto Genova e Torino.

Il senatore Balbi-Piovera lamentava come Genova durasse fatica a somministrare il contingente che le era chiesto. Ciò era cagionato dal difetto da me osservato, vale a dire, dall'essere gli iscritti nella lista alfabetica molto più numerosi in questa città che nelle altre; ed oltre a ciò da un altro motivo il quale fa un grave danno non solamente a questa città, ma ancora a varie provincie, per cui il numero maggiore delle riforme che si deve fare relativamente agli individui nati in quei luoghi, dove per la ristrettezza della popolazione si generano molto maggiori malattie, pone i mandamenti in circostanza di non potere sopperire al loro contingente.

Citerò il ducato d'Aosta, citerò le provincie di Saluzzo e Pinerolo, dove i gozzi sono molto frequenti, e dove il numero dei giovani validi è piccolissimo, in proporzione del contingente che si va assegnando per quelle popolazioni.

Ora io credo che questo inconveniente è forse molto più grave di quello a cui si è voluto rimediare nel nuovo metodo di riparto.

Il rapporto della Commissione ha ammesso che il nuovo sistema non era perfettamente giusto: io credo che la vera giustizia qui non si potrebbe trovare se non nel terzo partito proposto, vale a dire quello il quale farebbe sì che si operasse il riparto del contingente sui soli iscritti conosciuti validi.

Fin tantochè non si potrà venire a questo metodo, io credo che non si arriverà mai ad un riparto veramente giusto.

Gl'inconvenienti narrati, per opporsi a questo metodo di riparto, sono gravi nella confusione attuale; ma io vedo veramente l'impossibilità di adottare un sistema che per l'avvenire può essere di una facilissima esecuzione.

Se il Ministero è disposto a ritardare la leva di un anno, perchè non si potrebbe fare la leva alla medesima epoca in cui si faceva, vale a dire nell'anno in cui gli iscritti entrano nell'anno 20°? Allora vi sarebbe tempo di poter procedere a tutte le operazioni che divengono necessarie per operare la leva, o per separare i validi dagli invalidi. Si farebbe quindi il riparto su quelli riconosciuti validi nell'anno in cui entrano nel 21°, e così si otterrebbe un riparto più giusto, come deve essere desiderio di tutti.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** A provare la necessità di riparare, non credo poter dire un'ingiustizia involontaria, ma una vera ingiustizia che si commetteva finora, nello stabilire la leva sulla proporzione della popolazione, io ho fatto estrarre un dato statistico dal quale risulta l'operazione appunto di quest'anno eseguita nei due modi. Il Senato vedrà quale sproporzione vi sia per alcune provincie tra il risultato ottenuto dalla proporzione ricavata dalla popolazione e l'altra ricavata sul numero degli iscritti. Io non istarò a legger tutto: citerò soltanto le cifre più rimarchevoli. Ve n'ha di quelle che sono veramente sorprendenti, e qui mi cade in acconcio di osservare al senatore Colli, che la sproporzione non è così grande nelle città di Torino e Genova come egli credeva. Essa è molto più rimarchevole in altre provincie, e particolarmente nella provincia di Chiavari come si vedrà dalle seguenti cifre.

**BALBI-PIOVERA.** Ciò proviene dalla emigrazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Popolazione 107,953, contingente 261 sul piede dell'antico contingente, e sul piede del contingente attuale individui 376.

La differenza in meno era di 114. Immagini il Senato la sproporzione di un quarto circa dall'uno all'altro sistema!

Alcune altre provincie hanno 75, altre 52, altre poi 12, 15, 20; e la provincia di Torino, che il senatore Colli credeva fosse più aggravata, non ha che una differenza di 24 in più; quella di Genova, che aveva anche citata, ne avrebbe 78 in meno.

Tutte le altre provincie hanno poi un numero per certo non così ragguardevole come quella di Chiavari ed alcune altre.

Io posso poi assicurare il Senato che queste differenze non si manifestano tanto chiaramente tra provincia e provincia, come tra mandamento e mandamento; ed io mi rammento aver osservato un esempio di tale sproporzione, quando fui comandato alla leva d'Ivrea, e questo era nel 1853, prima ancora che in nessun altro paese si fosse stabilita la propor-

zione sul numero, non essendosi stabilita in Francia che alcuni anni dopo. Conobbi allora come vi fossero dei mandamenti sacrificati completamente, e per tal modo che dal 1815 al 1853, cioè per lo spazio d'anni 20, erano in debito continuo.

È vero che il Governo finiva per far grazia di questo debito, ma lo faceva perchè non vi era possibilità di compenso.

Io credo poi tanto più essenziale l'adottare fin d'ora una tale modificazione, in quanto che essa servirà come esperimento ad illuminare le Camere quando si venga alla discussione della legge definitiva.

Rispetto poi a quanto ha accennato il senatore Colli parlando del tempo, io credo dover dire al Senato che l'operazione attuale non ha influenza alcuna sulla legge per la leva. Questa sarà incominciata al più presto; e nulla vi osta: ma in ogni caso la chiamata del contingente non avrebbe luogo che nel primo di novembre, di modo che tutto quel tempo sarebbe impiegato, come vorrebbe il senatore Colli, a fare con più pacatezza, con maggiore regolarità tutte le operazioni che, per dire il vero, prima per la strettezza del tempo si facevano alquanto in fretta e meno regolarmente.

**COLLI.** Credo opportuno di somministrare all'onorevole senatore Balbi-Piovera ed al Senato una spiegazione intorno ad una delle difficoltà, che forse è la più grave che si è fatta nella lettera di cui egli ci ha data lettura.

Il corrispondente del senatore Balbi-Piovera osserva che non sarebbe possibile di fare una giusta deduzione degli iscritti marittimi dalle liste di estrazione, se non è prima bene accertato che questi iscritti marittimi abbiano realmente diritto di essere esenti dalla leva militare.

Da ciò egli conchiude, che il contingente dovrebbe essere determinato dopo le operazioni del Consiglio di leva, il quale sarebbe giudice fra coloro che dimandano di essere considerati come iscritti marittimi e coloro che avrebbero ragione che fosse loro apposta la qualità di iscritti marittimi come quelli che hanno i diciotto mesi di navigazione.

A sciogliere questo dubbio che era insorto anche nel seno della Commissione, io l'ho lungamente trattenuta quando si trattava di ammettere piuttosto questo sistema che quello della legge precedente. Io devo osservare che in seguito a leggi che esistono nella marina, gli iscritti, i quali dovrebbero concorrere alla leva di terra, debbono prima di tutto presentare i loro titoli di servizio ad un Consiglio marittimo, il quale si accerta bene della loro qualità; e qualora in loro trovi veramente riunite tutte le condizioni volute, gli ammette come facenti parte della leva marittima; e qualora ad alcuni manchino le condizioni volute, li rimanda alla leva di terra.

In questo modo è tolto ogni dubbio, e la deduzione si può fare con sicurezza, essendo la qualità di iscritti marittimi riconosciuta.

**COLLI.** Avendo già parlato due volte, pregherei il Senato di permettermi di parlare un'altra volta ancora.

**PRESIDENTE.** Il Senato acconsente.

**COLLI.** Risponderò ancora ad un'osservazione del signor ministro, il quale non ha forse potuto bene entrare nella verità di ciò che io diceva. Egli osservava che la provincia di Torino non viene punto incagliata nel sopperire al contingente che le viene imposto; ed io non ne dubito punto, perchè la popolazione della provincia è bellissima; le mie osservazioni però cadevano soltanto sui mandamenti della città di Torino e sopra quelli di Genova.

Desiderava di chiarire solo questo errore, nel quale, per non essermi forse io spiegato abbastanza chiaramente, sarà per avventura caduto il ministro.

**BALBI-PIOVERA.** So perfettamente, come diceva il senatore Colla, che vi è un Consiglio marittimo, il quale iscrive questi giovani che sono naviganti, e che per conseguenza sono esclusi dalla leva: ma le osservazioni della lettera che ho presentato, essendo di una persona molto interessata, la quale, siccome ho detto, ha sette figli, ed avendo per base la stessa opinione che il riparto per provincia e sopra le liste di estrazione sia più giusto che sulla popolazione, io ho creduto di doverla presentare al Senato.

Del resto, all'esempio che il ministro ha citato della città di Chiavari, mi sia lecito di fare un'osservazione, che i giovani della provincia di Chiavari e di altre provincie del litorale sono discretamente propensi all'emigrazione almeno temporaria, e che fra gli altri casi l'anno scorso molti e quasi la metà dei giovani non si sono presentati, ma si ricoverarono in Livorno ed altrove, lasciando così a carico di quelli che rimanevano e che adempivano il loro dovere verso la patria il maggior peso della leva.

Io sono persuaso che l'autorità di pubblica sicurezza ed i carabinieri sorvegliarono i renitenti o ritardatari, e che questi saranno giustamente puniti a seconda della legge militare, cioè coll'arruolamento nel corpo franco, ovvero, per grazia, negli altri reggimenti, ma per tempo maggiore del comune.

Io credo che l'esempio di Chiavari non potrebbe servire a questo riguardo, ma piuttosto quello di Genova e delle altre provincie, imperocché le provincie di frontiera e del litorale, come già dissi, presentano questo fatto che i giovani validi al momento della leva si assentano sino dopo l'estrazione; se hanno un numero alto ritornano; se no, emigrano in parte, ed addossano agli onesti il peso di soddisfare all'obbligo della leva.

**PRESIDENTE.** La discussione ha toccato due parti distinte della legge.

Il marchese Colli ha ragionato sulla maggiore o minore perfezione del sistema che ora si vuole introdurre, vale a dire di sostituire i contingenti ragguagliati al numero degli iscritti ai contingenti ragguagliati al numero della popolazione. Ma su questa materia, che è stata argomento degli articoli 2 e 3 della legge, essendosi già il Senato pronunziato, altro frutto non può nascere da un'ulteriore discussione se non quello accennato dal relatore dell'ufficio centrale, vale a dire che l'ufficio terrà conto di queste osservazioni allora quando farà studio di tale materia nella disamina della legge definitiva.

Le altre osservazioni fatte dal senatore Balbi-Piovera riguardano propriamente l'articolo 4, perchè toccano la detrazione a farsi dal numero del contingente per la leva militare di quelli iscritti nella leva marittima: quest'oggetto avendo già ottenuto molte spiegazioni e non essendosi fatta alcuna proposizione di modificazione all'articolo, altro non mi resta che metterlo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È adottato.)

« Art. 5. Gli intendenti generali delle divisioni amministrative e gli intendenti di provincia avranno la presidenza dei Consigli di leva.

« La vice-presidenza spetterà agli ufficiali superiori destinati presso gli stessi Consigli dal ministro della guerra.

« Saranno membri dei Consigli di leva nell'isola di Sardegna, a vece degli ufficiali dei carabinieri reali, ufficiali del reggimento cavalleggieri di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 6. Un ufficiale del comando militare eserciterà inte-

rinalmente in ogni provincia le funzioni di commissario di leva. »

Chi intende approvare sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Il *minimum* della statura richiesta pel militare servizio è stabilito ad un metro e cinquantasei centimetri.

« Gli iscritti che superino la statura di un metro e cinquantatquattro centimetri, ma non raggiungano quella sopra stabilita, saranno rimandati alla prima ventura leva, e se a quell'epoca non l'avranno raggiunta, saranno riformati. »

**DE CARDENAS.** Nello stabilimento attuale per la leva militare sono rimandati quei giovani i quali non raggiungono la misura sino all'età di 23 anni. Dal progetto di legge in discussione sarebbero rimandati semplicemente sino alla ventura leva, cioè fino all'età di 22. Sarebbe quindi fatta una diversità di un anno fra il regolamento attuale ed il regolamento anteriore, diversità della quale nella relazione docta ed accurata che ci è stata fatta non esiste il motivo per cui sia stata introdotta.

Osservo poi ancora che potrebbe darsi il caso che si dovesse in un anno solo, in questo anno anzi, rimettere la leva militare allo stato delle altre volte, cioè quando viene fuori la leva di coloro che entrano nell'anno ventesimo: allora quelli che hanno compiuto i vent'un anni, e che dovendo riservarsi a presentare la misura alla seconda leva avrebbero i due anni di tempo per il loro accrescimento di statura, sarebbero rimandati dopo esaminata la statura pochi mesi dopo fatta la prima leva.

Io sottopongo queste riflessioni all'ufficio, e nel caso che questo non avesse niente in contrario, io proporrei di sostituire alle parole: « saranno rimandati alla prima ventura leva; » quelle dell'antico regolamento: « saranno rimandati per la verifica sino all'età del 23 anni. »

**DI COLLEGGNO GIACINTO, relatore.** La vostra Commissione nel proporre che fossero rimandati gli iscritti mancanti della statura voluta soltanto sino alla ventura leva, ha avuto in mira di tenere il meno tempo possibile in sospenso la sorte dei giovani che probabilmente dai 22 ai 23 anni non avranno più un aumento di statura tale da poterli comprendere in un'altra leva quando erano stati esclusi dalle precedenti.

Questa sarebbe la prima spiegazione che potrei dare all'onorevole preopinante.

Quanto poi al caso da esso proposto di una seconda leva che si possa fare nel corrente anno, osserverei che questa legge provvisoria non provvede che alla chiamata della classe del 1830; per la leva di una seconda classe sarà necessaria una seconda legge, ed a proposito di questa si potranno prendere quelle tali misure che il Parlamento giudicherà, e si potrebbe tener conto allora della osservazione fatta dall'onorevole senatore De Cardenas; ma quanto alla legge attuale, la Commissione propende a mantenere l'articolo come è redatto stante massimamente quella circostanza che dai 22 ai 23 anni la statura non può aumentare di molto; che se il giovane rimandato per difetto di statura imprendesse soltanto il servizio ai 23 anni, lo protrarrebbe al di là dell'età ordinaria di quelli che prendono servizio all'età solita di 21 anno. Per questo motivo pure la Commissione propenderebbe a mantenere l'articolo tal quale fu redatto.

**COLLI.** Io prendo la parola per appoggiare le osservazioni dell'onorevole relatore. Il ritardo della leva trae naturalmente con sé una nuova disposizione. Dapprima si supponeva che l'iscritto essendo molto più giovane avesse maggior probabilità di crescere in statura; ora la leva facendosi un anno più tardi, rimane perciò diminuita la probabilità che

egli cresca; vi sono esempi, è vero, che taluno cresce anche assai tardi, ma queste sono eccezioni delle quali non si deve far caso. D'altra parte il ritenere tanto in sospenso dei giovani, è certamente cosa molto grave non solo ad essi stessi, ma ancora alle loro famiglie, motivo per cui trovo fondata la nuova disposizione e l'appoggio con tutta l'anima.

**PRESIDENTE.** Resta a me il domandare al senatore De Cardenas se persiste...

**DE CARDENAS.** Io sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale; osservo soltanto che in una nuova legge e per un'altra levata si provvederebbe all'inconveniente da me accennato; ma non si potrebbe più provvedere per quelli che sono attualmente nella levata, i quali quando anche venissero a raggiungere, un mese dopo fatta la nuova levata, la statura voluta, sarebbero pur sempre essenti. Mi pare perciò interessante il caso. (*Bisbiglio*) Del resto ritiro ogni mia osservazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi approva l'articolo 7 voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 8:

« La ferma a contrarsi dagli inscritti designati appartenenti alla classe chiamata, sarà regolata da una legge ulteriore; tuttavia la durata del servizio non potrà oltrepassare quella stabilita dalla legge sulla leva attualmente in vigore. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Farei una semplice osservazione. L'espressione *la durata del servizio* mi sembra essere alquanto ambigua; in conseguenza io crederei bene di sostituire « tuttavia la durata di essa ferma » alle parole « tuttavia la durata del servizio. » Così resta tolta ogni ambiguità.

**DI COLLEGGIO GIACINTO, relatore.** L'ufficio centrale aderisce alle osservazioni del signor ministro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il cambiamento suggerito dal ministro di guerra ed accettato dall'ufficio centrale, consistente nella sostituzione delle parole *di essa ferma* a quelle *del servizio*.

Chi approva questo cambiamento sorga.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 8.

Chi approva l'articolo 8 così modificato si levi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 9 ed ultimo della legge:

« Sono conservate in vigore le disposizioni del regio editto del 16 dicembre 1837, e del regolamento generale dello stesso giorno, alle quali non è derogato colla presente legge. »

Se non si chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 9 voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio, essendovi all'ordine del giorno anche la relazione di alcune petizioni, io chieggo al signor relatore della Commissione per le petizioni se ha relazioni in pronto.

**DE MARGHERITA, relatore.** Le relazioni sono in pronto.

**PRESIDENTE.** In questo caso prego la Commissione a voler prender posto.

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**DE MARGHERITA, relatore.** Delle cinque petizioni presentate al Senato, e portate nel sunto terzo, stato in conformità del regolamento distribuito ai singoli senatori, le due

prime, segnata l'una col numero 418, l'altra col numero 419, non hanno più a formare oggetto della presente relazione.

La prima di esse, sporta da 34 abitanti del comune di Arcola, provincia di Levante, rivolta a far tenere per svantaggioso il trattato di commercio colla Francia onde gli fosse denegata la senatoria approvazione, a vece di precorrere la votazione della relativa legge, venne dopo e non poté quindi essere presa dal Senato in quella considerazione di cui degna per avventura si ravvisasse.

La seconda rassegnata da Carlo Cotini, di Lomello, e riguardante la legge sulle risaie, già pure stata votata, ebbe il debito corso, comunicata qual fu alla Commissione incaricata di riferire su quella legge, dal cui relatore ne venne fatto cenno al Senato.

Resta perciò che delle tre altre susseguenti petizioni in quel sunto mentovate io vi tenga, o signori, breve discorso, all'ufficio adempiendo onde venni dai benevoli voti de' miei colleghi onorato.

**Petizione 420.** Ricorre a questo onorevolissimo Consesso Angelo Giulio Aivaldi, di Spigno, provincia d'Acqui. Questo giovane avviato nella carriera del notariato, di cui sta attendendo alla pratica, reputa meno opportuna la legge che ora vige per l'ammissione all'esercizio di questa nobile professione nella parte in specie in cui si ricerca l'età d'anni venticinque sol per essere fatto abile a subirne l'esame, ed in quella ancora che dà la preferenza nella destinazione dei posti a coloro che abbiano fatta lor pratica in un centro più esteso di popolazione.

Anche prima degli anni venticinque d'età, secondo che stima il petente, vuol essere agli aspiranti al notariato dischiusa la via a potersi sottoporre al voluto esame, si veramente che muniti mostrarsi di tutti i requisiti a tal uopo necessari, e ciò non foss'altro che per gioire d'anzianità in confronto a quei che vengon dopo.

Fatto poi l'esame, non vorrebbe l'esponente che dalla pratica fatta più tosto da un capoluogo di provincia, che in quel di mandamento, od in un semplice comune avesse a desumersi il criterio sulla preferenza a darsi agli aspiranti all'esercizio del notariato nella distribuzione dei posti vacanti, ma sì che a quegli che nell'esame consti aver vinto la gara e fatto migliore prova di sè fossero i più lucrosi posti attribuiti; la capacità comprovata dal successo dell'esame, continua egli dicendo, non disgiunta, ben inteso, da incorrotta probità, vuol essere pigliata a norma del giudizio a proferirsi sull'assegnamento dei posti, non la maggiore possibilità d'istruirsi quando questa è contraddetta dal fatto della poca istruzione conseguitasi.

Chi, in meno favorevoli circostanze collocato, più avanzò nel sapere, ragion vuole che si anteponga a colui che non seppe usar bene i maggiori presidii ond'era fornito.

Un esame di concorso, conclude il petizionario, aperto nel capoluogo di provincia, e presieduto da personaggi per ogni rispetto competenti, sarebbe il miglior modo di provvedere a questa sì rilevante bisogna.

La vostra Commissione, o signori, non poté disconoscere l'assennatezza evidente delle narrate riflessioni, e il debito di prenderle in matura considerazione nell'intendere che facciasi ad una riforma delle leggi sul notariato.

Essa però conchiude perchè, depositato un esemplare della petizione negli archivi del Senato per avervi all'occorrenza l'opportuno ricorso, sia dessa rinviata al ministro di grazia e giustizia onde ne tenga quel conto che meglio sia per avvisare.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

Petizione 421. Giuseppe Saracco denunzia al Senato due vizi onde ravvisa peccante la legge del Codice civile, che ha tratto ai vizi redibitori nelle vendite del bestiame.

L'uno di questi vizi, in ciò consiste che la legge, contenta al definire i generali caratteri ai quali si riconosce e contraddistingue il vizio cui si appropria la qualità di redibitorio, si dispensa dal discendere nella particolareggiata enumerazione di tali vizi secondo la diversa natura del bestiame caduto in vendita.

L'altro vizio di questa legge sta nell'aver mantenuto circa il termine utile per proporre l'azione redibitoria gli svariatissimi usi locali, che in altre parti della legislazione furono tolti per sostituirvi una regola comune e fissa.

Di qui, vale a dire dai rammentati difetti della legge che ne governa in questa parte, non pochi inconvenienti scaturiscono, statid dal petente in modo succinto e sommario segnalati. Ed io, che la maggiore e miglior parte di mia vita consumai nei forensi esercizi, posso attestare come intricate, dispendiose e di diuturna durata sogliano riuscire le liti su questa materia, e pel dubbio che suole eccitarsi al punto, se il vizio in contesa debba o no essere tra i redibitori novurato, e per le controversie che insorgono sul termine utile, entro il quale ciascuno dei successivi compratori dell'animale infetto avesse, giusta la diversità dei luoghi, ad introdurre l'azione contro il proprio venditore.

Ognun sa, o signori, che questa parte del Codice fu come le più il furono, tolta di peso dal Codice francese.

Ma appunto, perchè in Francia conosciutone il vizio vi si appose acconcio rimedio, ammendata la legge antica con altra recente, dove si vedono particolareggiati i vizi che, secondo la diversa natura del bestiame, fanno luogo al rompimento del contratto, ed un termine unico a tutti comune è prefisso per usare il beneficio della legge, ne prende occasione il petente per chiedere che anche da noi su quelle tracce camminasi, e la presente legge a miglior forma riducasi.

Furono, o signori, alla vostra Commissione capaci le ragioni dal petente esposte, e degne ravisolle d'esser prese in debita considerazione senza che però abbia saputo trovarvi l'asserita urgenza.

Conchiude quindi perchè, depositato un esemplare di questa petizione negli archivi del Senato per avervi al bisogno l'opportuno ricorso, sia indiretta all'onorevole ministro di agricoltura e commercio per quell'uso che meglio stimerà di farne.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

Petizione 422. Questa petizione, presentata a nome di Pietro Solaro e Compagnia, non è riferibile a mente degli articoli 80 e 90 del regolamento senatorio per non essere in alcun modo accertatavi l'apposta sottoscrizione, e per non potersi dire tale sottoscrizione meglio comprovata mercè degli annessi stampati, per non essere più certa la firma in istampa di quel che lo sia la firma manoscritta, dove nulla concorra a stabilirne la autenticità.

#### VOTAZIONE DELLA LEGGE SULLA LEVA.

**PRESIDENTE.** Non occorrendo deliberazioni su quest'ultima, si apre lo squittinio sul progetto di legge, già dal Senato approvato.

Risultamento della votazione:

Volanti.....	86
Favorevoli.....	84
Contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Per la prossima tornata i signori senatori saranno invitati. La seduta è levata alle ore 4 1/2.